

## **DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE DELLE ALBISOLE**

*Approvato dal Consiglio Nazionale Ceramico con deliberazione del 10.12.1997 nel testo emanato con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 13 marzo 2000 su proposta del Comune capofila "Comune di Albisola Superiore"*

### **ART. 1 Diritto alla denominazione**

1 - La denominazione di origine "Ceramica Artistica e Tradizionale di Albisola", in base alla legge 9 luglio n. 188 è riservata ai ceramisti iscritti nel Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale depositato presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Savona.

2 - Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere prodotte nella zona di affermata tradizione ceramica di cui all'art. 2 che rispondono alle caratteristiche, alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

### **Art. 2 Zona di produzione**

1 - La produzione oggetto del presente disciplinare deve avvenire nelle manifatture o altri opifici posti entro il territorio comunale di Albisola Superiore o di Albissola Marina. E' altresì annessa nella zona di produzione del presente disciplinare la parte di territorio del Comune di Savona ad est del torrente Letimbro.

### **Art. 3 Materie prime e fasi produttive**

1 - Le argille per la produzione di ceramica artistica e tradizionale, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art. 2, comma 3, della legge 188/1990 (porcellana, gres, terracotta comune, maiolica, terraglia), dovrebbero essere preferibilmente ottenute, in particolare per le argille da maiolica, nei bacini del comprensorio albisolese, ai fini di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici e di sostenere uno sviluppo qualificato delle attività ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona. E' consentito impiegare argille provenienti da altre regioni italiane, purchè, le proprietà chimico fisiche e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche delle produzioni ceramiche della zona.

2 - Per la produzione è prescritto l'uso di argille consone, nelle caratteristiche morfologiche, strutturali a quelle usate originariamente negli stili riprodotti. E' consentito l'uso di argille rosse unite ad argilla bianca solo per particolari produzioni.

3 - Tutte le fasi della lavorazione devono avvenire secondo procedimenti produttivi consoni agli stili riprodotti .

4 - Il semilavorato deve riportare incisa nella pasta in modo profondo e chiaramente visibile una sigla identificante il laboratorio in cui è stata realizzata la foggatura.

5 - Tutte le fasi produttive devono avvenire nell'interno della manifattura, opificio laboratorio del produttore ceramico iscritto al Registro, ma è consentito:

- a) provvedersi di piastrelle in semilavorato reperite al di fuori della zona del presente disciplinare;
- b) comissionare la foggatura del semilavorato ad altri laboratori purchè essi risiedano nel territorio indicato all'art. 2 e siano iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro ditte della Camera di Commercio di Savona;
- c) avvalersi dell'antica pratica di attivare l'esecuzione di decori da eseguire a domicilio, purchè l'esecutore risieda nel territorio indicato all'art. 2 e sia iscritto all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro ditte della Camera di Commercio di Savona.

6 - E' consentito operare con la tecnica di decorazione a terzo fuoco (o piccolo fuoco) su maioliche con motivi decorativi afferenti ai vari stili tradizionali albisolesi dove gli stili riprodotti lo prevedano in origine.

7 - Non è consentita mediante processi di produzione seriale (decalcomanie, serigrafie, applicazioni a rilievo e quant'altro non realizzato con tecnica originale) la realizzazione di motivi decorativi o decorazioni che appartengano agli stili e decori della tradizione ceramica albisolese tutelati dalla legge 188/1990.

#### **Art. 4 Stili e decori della tradizione ceramica di Albisola**

1 – Sono storici della tradizione ceramica albisolese i seguenti stili e decori:

- a) il Duecento
- b) il Trecento
- c) il Quattrocento
- d) il Cinquecento
- e) il Seicento
- f) il Settecento
- g) l'Ottocento
- h) il Novecento

2 – Il rispetto e la fedele osservanza degli stili con i modelli, le forme e i decori di dette produzioni tradizionali, vengono riscontrati con gli archetipi esistenti negli archivi del Centro Ligure per la Storia della ceramica e nei Musei o collezioni in Italia e all'estero. A cura dell'Associazione ceramisti di Albisola e del Centro Ligure per la Storia della ceramica sarà redatta una catalogazione contenente la descrizione delle forme dei decori, delle caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche attinenti gli stili oggetto del presente disciplinare.

#### **Art. 5 Marchio e denominazioni**

1 – Costituisce parte integrante del presente disciplinare un marchio consistente nella rappresentazione grafica di carattere generale definita ed approvata dal Consiglio nazionale ceramico. Il marchio, nel suo modello nazionale, contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) la denominazione legale "ceramica artistica e tradizionale" che può essere rappresentata anche tramite sigla alfabetica;
- b) la zona di affermata tradizione ceramica individuata con il nome "Albisola" o, in alternativa, oppure in aggiunta, tramite una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o colori relativi alla produzione ceramica da tutelare.

2 – Nel modello di marchio restano disponibili appositi spazi o campi, delimitati in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti al Registro di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:

- a) il nome, la sigla, il segno o il numero d'iscrizione nel Registro secondo i tipi che ogni produttore è tenuto a depositare presso il Registro della Commissione Provinciale per l'Artigianato e presso il Comitato di disciplinare;
- b) le tipologie dei materiali utilizzati dal produttore (porcellana, gres, terracotta comune, maiolica, terraglia) definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere utilizzate sigle di identificazione.

3 – In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:

- a) la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona di cui al presente disciplinare di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) del comma 2;
- c) per le produzioni destinate a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso professionale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti (senza piombo, apiombico, ecc.)

#### **Art. 6 Produttori innovativi**

- 1) Sono tutelate, ai sensi del presente disciplinare, quelle produzioni ceramiche contenenti le forme innovative che possono essere considerate come un naturale sviluppo ed aggiornamento degli stili, forme, modelli e decori tradizionali nel più fedele rispetto della tradizione artistica e che siano autorizzati dal Comitato di disciplinare.

- 2) I ceramisti avvalendosi di ogni ampia libertà creativa operano per elevare continuamente la qualità della loro produzione agendo in stretta collaborazione con le istituzioni.

### **Art. 7 Comitato di disciplinare**

1 - Il presente disciplinare è sottoposto alla vigilanza del Comitato di disciplinare, costituito ai sensi della legge 188/1990.

2 - Per le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento all'art. 7 della legge 188/1990 ed al relativo regolamento ed alle delibere di attuazione.

### **ITER LEGISLATIVO**

Legge 9 luglio 1990, n. 188

Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità

Decreto Ministeriale 15 luglio 1996, n. 506 (G.U. n. 228 del 28.09.1996)

Regolamento di attuazione della Legge 9 luglio 1990, n. 188, recante disposizioni della Ceramica Artistica e Tradizionale e della Ceramica Italiana di qualità

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 12.05.1997

Rideterminazione della composizione del Consiglio Nazionale Ceramico

Decreto Ministeriale 26 giugno 1997 (G.U. n. 153 del 3.7.1997)

Istituzione dei marchi "Ceramica artistica e Tradizionale" e "Ceramica di qualità"

Decreto Ministeriale 11 settembre 1997 (G.U. n. 279 del 29.11.1997)

"Determinazione e modalità di versamento dei diritti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici"

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28.02.2000

"Costituzione del Comitato di Disciplinare di Produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale per la zona delle Albisole"

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13.03.2000

"Approvazione del Disciplinare di produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale delle Albisole con relativo marchio"

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 16.05.2001

Nomina nuovi componenti del Comitato di Disciplinare di Produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale per la zona delle Albisole